



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 110/2026/SRCPIE/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 2 settembre 2026

Visto l'art. 100, comma 2, Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000);

Viste le deliberazioni n. 16/2022 e 19/2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

Vista la nota del 14 luglio 2026, acquisita da questa Sezione al prot. n.6050, con la quale il **Comune di Cossogno (VB)** ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20 giugno 2026 relativa all'adesione alla "Comunità Energetica Rinnovabile "Dinamo, Società Cooperativa S.p.A", in forma abbreviata "CER Dinamo Coop S.p.A.";

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il Relatore, Dott.ssa Maria Di Vita;

PREMESSO IN FATTO

Con comunicazione del 14 luglio il **Comune di Cossogno (VB)** ha trasmesso a questa Sezione la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30 giugno 2026, relativa all'adesione alla "Comunità Energetica Rinnovabile Dinamo, Società Cooperativa S.p.A", in forma abbreviata "CER Dinamo Coop S.p.A.",

Nella premessa di tale delibera si evidenzia che:

- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta anche agli Enti territoriali e alle autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, nel rispetto dei requisiti soggettivi, territoriali e tecnici stabiliti dalla disciplina nazionale e regolatoria;
- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021, la comunità energetica rinnovabile deve avere come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'energia autoprodotta è destinata prioritariamente all'autoconsumo e alla condivisione tra i membri della comunità, tramite la rete di distribuzione, secondo le condizioni stabilite dal TIAD e dalle regole operative del GSE;
- l'accesso agli incentivi è correlato, tra l'altro, al rispetto del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'energia elettrica condivisa incentivabile, secondo le modalità previste dal quadro regolatorio vigente;
- per il territorio interessato è stata individuata, secondo le informazioni disponibili, la cabina primaria AC001E01527, rilevante per l'area del Verbano e per l'eventuale organizzazione locale della comunità energetica.

Nella delibera si dà inoltre atto che:

- dalla documentazione istruttoria disponibile e dalle informazioni pubbliche rese dalla comunità energetica, il soggetto individuato per l'adesione è la "Comunità Energetica Rinnovabile Dinamo, Società Cooperativa S.p.A.", in forma abbreviata "CER Dinamo Coop S.p.A.", codice fiscale e partita IVA 13004030014, REA TO-1332106, con sede legale in Settimo Torinese (TO), Via Giacomo Matteotti n. 6;

- la "CER Dinamo Coop S.p.A." risulta costituita il 18 gennaio 2024, in forma di società cooperativa S.p.A., e dichiara di operare quale comunità energetica rinnovabile e solidale senza scopo lucrativo, con finalità mutualistiche e di beneficio ambientale, economico e sociale per i soci e per le aree locali in cui opera;

- la medesima comunità dichiara di realizzare o acquisire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, principalmente fotovoltaici, e di organizzare comunità locali di autoconsumo collettivo, secondo un modello federativo articolato su aree convenzionali o cabine primarie;

Viene specificato che prima della sottoscrizione della domanda di adesione dovranno essere acquisiti e conservati agli atti dell'Ente lo Statuto vigente, l'atto costitutivo, il regolamento della comunità e/o dei soci, la modulistica di adesione, la visura camerale aggiornata, gli ultimi bilanci disponibili, il piano economico-previsionale, nonché ogni documento utile alla valutazione di sostenibilità finanziaria e convenienza economica dell'adesione.

Atteso che la partecipazione alla C.E.R.S. Dinamo dovrà avvenire attraverso l'acquisizione di una partecipazione sociale vengono richiamati gli obblighi previsti dall'art. 5 del D.lgs. n. 175/2016, con particolare riferimento alla motivazione analitica ex art. 5 TUSP, alla competenza consiliare, alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La responsabilità patrimoniale dell'Ente, in quanto socio di società cooperativa S.p.A., deve restare limitata alla quota effettivamente sottoscritta, con esclusione di obblighi di ripianamento perdite, finanziamento soci, garanzia, fideiussione, prestito sociale, anticipazione di cassa o ulteriore apporto finanziario non espressamente autorizzato dal Consiglio comunale con separato atto.

Alla luce di tali premesse il Comune ha deliberato:

"-di individuare, ai fini dell'adesione del Comune di Cossogno alla Comunità Energetica C.E.R.S., la Comunità Energetica Rinnovabile Dinamo, Società Cooperativa S.p.A., in forma abbreviata CER Dinamo Coop S.p.A., C.F. e P. IVA 13004030014, REA TO-1332106, con sede legale in Settimo Torinese (TO), Via Giacomo Matteotti n. 6;

-di approvare l'adesione del Comune di Cossogno alla predetta Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale, mediante acquisizione della quota sociale minima strettamente necessaria all'ammissione dell'Ente quale socio cooperatore consumatore, allo stato individuata in n. 1 azione del valore nominale di euro 25,00, senza assunzione di obblighi finanziari ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti nel presente atto;

-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, la Relazione motivazionale analitica allegata sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa dà conto della necessità dell'operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, delle ragioni di convenienza, della sostenibilità finanziaria, della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

- di dare atto che l'efficacia dell'adesione e la sottoscrizione della quota sociale sono sospensivamente subordinate alla conclusione del procedimento previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, mediante pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, ovvero mediante decorso del termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'atto senza pronuncia, ferme restando le ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie in caso di parere negativo o parzialmente negativo;[...]"

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'operazione prospettata attiene all'acquisizione di una quota di partecipazione in una società che opera quale Comunità energetica rinnovabile e solidale senza scopo lucrativo.

L'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nel prosieguo, per brevità, TUSP), come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta, sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente alla Corte dei conti.

Più in dettaglio, l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs n. 175/2016 prevede che: *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione*

amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo".

Il comma 4 consente poi all'amministrazione di superare un pronunciamento della Sezione di controllo che consista in un *"parere in tutto o in parte negativo"*, e quindi di procedere ugualmente alla costituzione o all'acquisizione inizialmente deliberata, purché motivi *"analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere"*, dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale.

In argomento, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, con la deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022 risolutiva di questione di massima, hanno chiarito come il pronunciamento previsto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, sebbene la pronuncia sia qualificata (al solo comma 4) come *"parere"*, *"postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*.

La creazione di un nuovo soggetto societario e l'acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica è volta ad attuare la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

La novella legislativa introduce un controllo preventivo volto ad assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni e a limitare il ricorso allo strumento societario alle ipotesi in cui altre scelte gestionali risulterebbero inefficienti.

Il richiamo effettuato dall'art. 5, comma 3, ai precedenti commi 1 e 2 richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a:

a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP);

b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La deliberazione consiliare trasmessa dal Comune, pertanto, rientra nel perimetro di applicazione dell'art. 5, comma 3, TUSP, in quanto autorizza l'acquisto di una partecipazione in una società cooperativa preesistente e non ricorre, con ogni evidenza, una ipotesi di acquisto di partecipazioni "in conformità a espresse previsioni legislative" (art. 5, comma 1, TUSP).

Di seguito si procede, pertanto, alla valutazione dei requisiti presi in considerazione dall'art. 5, comma 3, TUSP.

Tale analisi tiene conto di quanto esposto dall'Amministrazione Comunale anche nella "Relazione motivazione analitica ex art. del D. Lgs. 175/2016" che viene richiamata nella delibera stessa

1) Rispetto delle regole di competenza, e dell'obbligo di consultazione pubblica (artt. 5, comma 2, seconda parte, e 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata "secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2". Tali disposizioni disciplinano la competenza ad adottare gli atti deliberativi e il relativo onere motivazionale.

Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali (v. D.Lgs. n. 267/2000, art. 42, comma 2, lett. e).

L'art. 5, comma 2, TUSP prevede che "gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate".

In proposito, dagli atti trasmessi non risulta che lo schema dell'atto sia stato sottoposto a consultazione pubblica.

2) Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

L'art. 3 TUSP dispone che le Amministrazioni pubbliche *"possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

La deliberazione riguarda l'acquisto di una partecipazione in una società cooperativa di cui all'art. artt. 2511 c.c. e seguenti; si tratta dunque di uno dei tipi societari enunciati dall'art. 3 TUSP.

Verificato il rispetto dei vincoli tipologici, è necessario esaminare la motivazione della delibera consiliare sotto il profilo del rispetto dei limiti finalistici indicati dall'art. 4 del TUSP.

Le partecipazioni in società da parte delle amministrazioni pubbliche sono infatti assoggettate ad un duplice vincolo finalistico. In primo luogo, occorre verificare che la società operi in uno degli ambiti previsti dai commi 2 e seguenti dell'art. 4 TUSP. Inoltre, è necessario accertare il requisito, di cui al comma 1 dell'art. 4, ovvero che l'acquisto della partecipazione sia *"strettamente necessario"* per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Con riferimento all'ambito di attività, il comma 7 dell'art. 4 espressamente prevede che *"Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili."*

Tuttavia, già sotto questo profilo emerge una prima carenza motivazionale in quanto dalla delibera risulta che l'Ente non ha acquisito preventivamente lo statuto al fine di verificare la coerenza dell'oggetto sociale con quanto previsto dall'art. 4 TUSP. Si è in principio richiamato il passaggio della delibera che prevede che *"prima della sottoscrizione della domanda di adesione dovranno essere acquisiti e conservati agli atti dell'Ente lo Statuto vigente, l'atto costitutivo, il regolamento della comunità e/o dei soci, la modulistica di adesione, la visura camerale aggiornata, gli ultimi bilanci disponibili, il piano economico-previsionale, nonché ogni documento utile alla valutazione di sostenibilità finanziaria e convenienza economica dell'adesione"*.

Dal testo della delibera risulta pertanto che non è stato acquisito preventivamente lo statuto della società ma la sua acquisizione è stata rinviata ad un momento successivo.

Quanto al requisito della "stretta necessità" per il perseguimento delle finalità istituzionali, la relazione allegata alla deliberazione comunale si limita a indicare che *"L'adesione è funzionale al perseguimento di finalità istituzionali proprie dell'Ente locale: tutela dell'ambiente, promozione dello sviluppo sostenibile, riduzione delle emissioni climalteranti, efficientamento dei consumi energetici, contenimento della spesa energetica pubblica e privata, sostegno alla partecipazione dei cittadini e contrasto alla povertà energetica [...]* La partecipazione è ritenuta strettamente necessaria al perseguimento delle

finalità istituzionali sopra indicate, poiché consente al Comune di accedere al modello di comunità energetica e di svolgere un ruolo attivo nella promozione della transizione energetica locale. L'operazione non è finalizzata alla mera detenzione di partecipazioni finanziarie, né al conseguimento di profitti, ma alla realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali per il territorio comunale. Essa è quindi riconducibile a finalità pubbliche di interesse generale, connesse alla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento dei costi energetici".

La coerenza dell'attività della società con le finalità istituzionali dell'Ente non, però, è di per sé sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione rafforzata di cui all'art. 5 TUSP. L'art. 4 TUSP richiede infatti che la partecipazione risulti non soltanto coerente ma "strettamente necessaria" per il perseguimento delle finalità istituzionali e di ciò l'Amministrazione è tenuta a dare evidenza.

La giurisprudenza contabile ha affermato che il ricorso allo strumento societario da parte della pubblica amministrazione *"deve ritenersi fortemente circoscritto ad esigenze eccezionali e a preminenti ragioni di interesse pubblico nel quadro di un rapporto di indispensabilità o insostituibilità tra la partecipazione societaria dell'ente e la sua finalità istituzionale"* (Sez. reg. contr. Marche, deliberazioni n. 115/2022/PAR e n. 61/2023/PASP, n. 62/2023/PASP, n. 63/2023/PASP, n. 64/2023/PASP, n. 65/2023/PASP, n. 66/2023/PASP, n. 67/2023/PASP, n. 68/2023/PASP, n. 69/2023/PASP, n. 70/2023/PASP, n. 71/2023/PASP, n. 72-83/2023/PASP), esprimendosi in termini di *"infungibilità dello strumento di tipo societario rispetto ad altre differenti forme organizzative"* (Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 202/2024/PASP; in termini Sez. reg. contr. Campania, n. 100 e n. 118/2024/PASP; Sez. reg. contr. Toscana n. 77/2023/PASP) ed enucleando talora la necessità di dar conto anche della scelta di uno specifico tipo societario rispetto ad altri (Sez. contr. Trentino, deliberazione n. 58/2025/PASP).

Questa Sezione ha chiarito che il requisito non deve essere inteso in senso assoluto, nel senso che il requisito di "stretta necessità" deve ritenersi integrato laddove venga motivata la convenienza del modello societario rispetto ad altre forme di gestione del servizio, alla luce dei principi di efficacia, efficienza ed economicità (cfr. Deliberazione n. 103/2025/SRCPIE/PASP e i precedenti ivi citati e Deliberazione 103/2025/SRCPIE/PASP).

Anche sotto il profilo della motivazione della "stretta necessità" dello strumento societario la deliberazione è lacunosa e, per darne evidenza, appare necessario richiamare, brevemente, la disciplina applicabile alle Comunità energetiche

A livello eurounitario le Comunità energetiche sono state disciplinate con l'art. 2, comma 2, punto 16, della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11

dicembre 2018 (c.d. RED II), che ha introdotto l'istituto della comunità energetica rinnovabile come soggetto che produce, consuma, accumula e condivide energia da fonti rinnovabili.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ha recepito in Italia la direttiva RED II. Gli articoli 30-33 disciplinano le configurazioni di autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili, definendone requisiti, partecipanti e modalità di funzionamento.

Il Decreto del MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 ha poi definito il sistema degli incentivi per l'energia condivisa nelle CER e per le altre configurazioni di autoconsumo.

Si richiama, in particolare, la definizione di "Comunità energetiche rinnovabili" contenuta al primo comma dell'art. 31 del D.lgs. 8/11/2021:

"I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche anche nell'ambito del loro condominio, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)."

In ambito regionale, la Regione Piemonte ha di recente emanato la legge regionale del 17 dicembre 2025, n. 22, in vigore dal 1° gennaio 2026, che sostituisce abrogandola la precedente normativa regionale sulle comunità energetiche, ossia la L.R. n. 12/2018.

Ferme restando le definizioni contenute nella normativa nazionale. la disciplina regionale (art. 2) identifica e valorizza le CER e i gruppi di auto consumatori a "forte valenza ambientale, sociale territoriale", ossia quelli che destinano una quota prevalente degli incentivi, a finalità solidaristiche, al contrasto della povertà energetica, a interventi ambientali, a obiettivi di interesse generale. Tali soggetti devono inoltre possedere una delle seguenti caratteristiche: 1) essere partecipati da enti del Terzo settore, enti proprietari o gestori di edilizia residenziale pubblica e sociale, enti locali impegnati in strategie climatiche o che mettono a disposizione immobili e aree pubbliche 2) essere collocati in aree montane, interne, rurali economicamente svantaggiate del territorio regionale 3) realizzare progetti di valenza ambientale e di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore

Sono previste diverse misure di sostegno a favore delle comunità energetiche rinnovabili, anche di carattere economico (attraverso, contributi, altri strumenti finanziari, fondi rotativi) che privilegiano le configurazioni di comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, caratterizzate da forte valenza ambientale, sociale e territoriale.

Altre misure di promozione delle CER sono rappresentate dalla previsione di un servizio di sportello per fornire supporto e assistenza nelle fasi di costituzione o di adesione alle CER (art. 4) dall'istituzione del "Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili e delle migliori pratiche" (art. 6) e dalla costituzione presso la Giunta Regionale di "Tavolo tecnico consultivo per la promozione delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile" (art. 7).

Con la stessa legge sono stati stanziati euro 1.235.000,00 di cui euro 635.000,00 in spesa corrente ed euro 600.000,00 in conto capitale, rispettivamente per le annualità 2026 e 2027.

In sintesi, la normativa di settore – eurounitaria, nazionale e regionale - configura la comunità energetica come un "*soggetto giuridico*": a) autonomo rispetto ai propri partecipanti, che possono essere persone fisiche, PMI, enti territoriali o Autorità locali, imprese.; b) che ha l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; c) basato sulla partecipazione aperta e volontaria.

La disciplina europea e nazionale non indica espressamente la "veste giuridica" da attribuire alla comunità energetica rinnovabile, lasciando così libertà di forme. La CER può potenzialmente assumere qualsiasi "veste giuridica" (e quindi anche non societaria) purché sia "autonomo" (cfr. art. 31, comma 1).

L'assenza di una prescrizione legislativa che imponga l'adozione di una configurazione societaria per la costituzione di una CER comporta che venga esplicitata anche la "stretta necessita" nei termini prima chiariti della scelta del modello societario rispetto ad altre possibili configurazioni (associazione, consorzio) (cfr. in questi termini sezione Campania deliberazione 100/2024/PASP ; *"qualora, come nel caso di specie, venga scelta la forma societaria per la costituzione della CER, non essendo detta forma giuridica "espressamente" prevista dalla normativa, deve essere fornita adeguata motivazione sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, onde dar conto che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile anche con riferimento ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*).

La relazione del Consiglio allegata alla Relazione in merito a tale profilo specifica che *"La costituzione autonoma di una comunità energetica comunale richiederebbe l'attivazione di un autonomo soggetto giuridico, la predisposizione di statuto e regolamenti, l'organizzazione di funzioni amministrative e tecniche, la gestione dei rapporti con GSE, distributori, produttori, consumatori e prosumer, nonché la strutturazione di sistemi informativi e contabili dedicati. Per un Comune di ridotte dimensioni, tale opzione presenta complessità organizzativa e costi amministrativi non proporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.*

L'adesione ad un soggetto già costituito e organizzato consente invece di perseguire le medesime finalità pubbliche mediante una struttura tecnico-operativa esistente, in grado di aggregare più soggetti, organizzare comunità locali di autoconsumo e gestire gli adempimenti tecnici e regolatori. La forma cooperativa, pur richiedendo l'applicazione del TUSP, appare compatibile con la logica partecipativa e mutualistica della comunità energetica, in quanto orientata alla partecipazione dei soci e alla condivisione dei benefici"

La motivazione è carente in quanto l'atto consiliare e la relazione si limitano a enucleare i vantaggi dell'adesione ad un soggetto già costituito ma non contengono una adeguata motivazione sulle ragioni per le quali l'Amministrazione, abbia privilegiato lo strumento societario rispetto alle altre opzioni offerte.

3) Convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

L'art. 5, comma 1, TUSP richiede che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine *"le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o externalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche*

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"

In merito alla sostenibilità finanziaria, nella richiamata deliberazione n. 16 del 2022 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti si è evidenziato che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato.*

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. (...) la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire.

Sotto il secondo profilo, come accennato, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente. Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione della società o acquisizione della partecipazione".

L'Ente, come detto, riferisce di voler acquistare n. 1 quota della società per una somma complessiva pari ad euro 25,00.

In merito, la relazione allegata alla delibera consiliare indica che *“La sostenibilità finanziaria dell’operazione è assicurata dal carattere minimale della partecipazione, limitata alla quota sociale necessaria all’ammissione del Comune. L’esposizione economica diretta dell’Ente è pertanto contenuta, predeterminata e compatibile con gli equilibri di bilancio. L’adesione non comporta assunzione di indebitamento, garanzie, obblighi di capitalizzazione, obblighi di ripianamento perdite, prestiti sociali o altri oneri continuativi, salvo eventuali e separati atti consiliari.*

La convenienza economica è ravvisata nella possibilità di accedere ad un modello aggregativo che può generare, nel tempo, benefici diretti o indiretti per le utenze comunali e per la comunità locale, in termini di energia condivisa, incentivi, riduzione dei costi energetici, valorizzazione della produzione rinnovabile e sviluppo di iniziative locali. Tali benefici sono per loro natura previsionali e dipendono dall’effettiva attivazione delle configurazioni, dall’energia prodotta e condivisa, dai consumi registrati, dalle regole GSE e dall’andamento dei mercati energetici. Per tale ragione si prevede un monitoraggio annuale della partecipazione e dei risultati conseguiti”.

La Sezione rileva che sia in merito alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica non può ritenersi assolto l’onere motivazionale.

La sostenibilità dell’operazione viene motivata esclusivamente facendo riferimento al carattere minimale dell’acquisto della partecipazione e alla circostanza che non sono assunti obblighi di indebitamento, garanzie, di capitalizzazione, di ripianamento perdite, prestiti sociali o altri oneri continuativi.

La relazione non contiene nessun elemento relativo all’attuale andamento della società alla composizione dei costi e dei ricavi e all’evoluzione prevista in merito agli indirizzi strategici approvati dal *management* societario. Si richiama, ancora una volta, il passaggio della delibera che prevede *“prima della sottoscrizione della domanda di adesione dovranno essere acquisiti e conservati agli atti dell’Ente [...] gli ultimi bilanci disponibili, il piano economico-previsionale, nonché ogni documento utile alla valutazione di sostenibilità finanziaria e convenienza economica dell’adesione”*,

Da tale estratto risulta che il Comune non ha ancora acquisito gli ultimi bilanci approvati e il bilancio economico previsionale.

In un organismo potenzialmente aperto all’adesione di più soggetti, l’analisi sulle future prospettive della società, anche in diversi scenari appare particolarmente rilevante per apprezzare i benefici dell’operazione che risultano strettamente legati anche al grado di penetrazione dell’iniziativa nel territorio di riferimento. Ad esempio, in un caso esaminato dalla Regione Sicilia in cui la giurisprudenza ha espresso parere favorevole rispetto

all'adesione a una Comunità Energetica Rinnovabile sotto forma di Società Cooperativa, la motivazione risultava fondata su uno studio di fattibilità tecnico-giuridica elaborato nell'ambito di una convenzione stipulata tra il Comune di Troina e l'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (DIEEI), che conteneva un business plan con l'analisi di diversi (Deliberazione n.10 /2025/PASP).

Oltre a essere carente la motivazione in merito alla sostenibilità "in senso oggettivo" rispetto alla situazione economico -patrimoniale del soggetto da acquisire, la motivazione è insufficiente anche sotto il profilo della sostenibilità "in senso soggettivo", cioè con riguardo agli impatti dell'operazione sugli equilibri economico patrimoniali del comune.

La deliberazione evidenzia che l'impegno economico per l'acquisto della partecipazione è modesto ma non esclude che possano essere adottati ulteriori impegni negoziali che potrebbero comportare una maggiore responsabilità dell'Ente (obblighi di indebitamento, garanzie, di capitalizzazione, di ripianamento perdite, prestiti sociali o altri oneri continuativi) previa adozione di *"eventuali e separati atti consiliari"*.

Pertanto, nell'atto consiliare si specifica ulteriormente che *"la presente deliberazione non autorizza, di per sé, affidamenti di lavori, servizi o forniture, concessioni di beni comunali, costituzioni di diritti reali o personali su immobili comunali, installazioni di impianti su beni dell'Ente, modifiche dei contratti di fornitura energetica o assunzione di obbligazioni economiche ulteriori rispetto alla quota sociale minima; tali eventuali atti restano subordinati a specifici e separati provvedimenti, nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023, del D.Lgs. n. 267/2000, della disciplina contabile, edilizia, urbanistica, paesaggistica, ambientale e patrimoniale applicabile."*

Non è dunque chiaro qual è il vantaggio immediato che l'ente riceve dall'acquisizione della partecipazione, ricavandosi da tale passaggio che ulteriori obbligazioni, anche relative ai contratti di fornitura di energia elettrica, dovranno essere assunti con separati contratti da approvare successivamente. Ma sul contenuto di tali contratti nulla si dice. I benefici economici che si ricaverà dall'operazione che vengono definiti "previsionali" e quindi, sembrerebbe, ancora non stimati.

Si sottolinea, inoltre, per avere un quadro completo delle obbligazioni che comporta l'acquisizione della partecipazione a carico dell'Ente sarebbe stato necessario acquisire lo statuto e il regolamento della comunità, al fine di verificare l'assenza di specifiche clausole che impongono prestazioni accessorie (art. 2345 c.c. per lo statuto).

Infine, la deliberazione non descrive né motiva quale sarebbe il beneficio della partecipazione per i componenti della comunità locale. Non sono state, a questo proposito,

fornite informazioni sugli attuali partecipanti della CER Dinamo Coop S.p.A, né risulta che il Comune abbia acquisito informazioni sulla diffusione dell'iniziativa e sul grado di coinvolgimento delle diverse categorie economiche e sociali (cittadini, imprese altri enti pubblici) presenti nel proprio territorio.

4) Compatibilità dell'intervento con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

L'art. 5, comma 2, del TUSP prevede che *"l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

In merito l'Ente specifica che *"L'adesione non comporta attribuzione di vantaggi selettivi indebiti a favore della cooperativa, poiché la quota sociale è acquisita a condizioni ordinarie e l'eventuale accesso a incentivi avviene nell'ambito di un regime generale regolato dalla normativa nazionale, da ARERA e dal GSE. La deliberazione non costituisce affidamento di servizi, non attribuisce concessioni, non conferisce beni pubblici e non riconosce contributi o sovvenzioni ulteriori. Ogni successivo rapporto contrattuale o patrimoniale dovrà essere oggetto di autonomo procedimento nel rispetto della normativa applicabile"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, visti i parametri di conformità di cui all'art. 5, comma 3, D.lgs. n. 175/2016, rispetto all'atto deliberativo in epigrafe;

esprime, per le ragioni indicate in parte motiva, parere negativo in ordine all'acquisizione di una quota di partecipazione nella "Comunità Energetica Rinnovabile Dinamo, Società Cooperativa S.p.A"., in forma abbreviata "CER Dinamo Coop S.p.A.". Ove intenda procedere egualmente all'acquisizione della partecipazione, a norma dell'art. 5, comma 4, ult. periodo, TUSP, il Comune dovrà motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e dare pubblicità delle medesime nel proprio sito *internet* istituzionale.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Cossogno, a cura della Segreteria della Sezione;
- che l'Amministrazione comunale richiedente pubblichi la presente deliberazione sul proprio sito *web* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Così deliberato nella camera di consiglio del 2 settembre 2026.

Il Relatore
Dott.ssa Maria Di Vita

Il Presidente
Dott. Antonio Attanasio

depositato in Segreteria il **4 settembre 2026**

Il Funzionario preposto
Margherita Ragonese